



# **COMUNE DI GOSSOLENGO**

## **Provincia di Piacenza**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITA' E PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI –  
ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (Denominazione comunale di origine).**

**Approvato con atto C.C. n. 51 del 10 settembre 2015**

## INDICE

<b>Art. 1 - Istituzione del Marchio: oggetto e scopo.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Ambito di intervento comunale.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 – Titolare.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 – Organismo di controllo.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 – Richiesta e concessione del Marchio.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 – Obblighi dell'utilizzatore del Marchio.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 8 – Controllo dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione del Marchio.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9 – Verifiche sulla utilizzazione del Marchio.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 10 – Collocazione del Marchio.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11 – Utilizzazione del Marchio per usi promozionali.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 12 – Tutele e garanzie.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 13 – Sanzioni.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 14 – Recesso dell'utilizzatore.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 15 – Ricorsi.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 16 – Obbligo di riservatezza.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 17 – Attività di coordinamento.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 18 – Modifiche al Regolamento.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 19 – Diffusione del Regolamento.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 20 – Norme finali.....</b>	<b>pag. 7</b>

## **Art. 1 – Istituzione del MARCHIO: oggetto e scopo**

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Gossolengo.

Il Comune di Gossolengo individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di quanto disposto dalla L. 142/1990 e successive modifiche, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi meritevoli di essere valorizzate.

Con riferimento all'art. 13 dello stesso Decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Gossolengo, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio del Comune di Gossolengo.

## **Art. 2 - Ambito di intervento comunale**

Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (Denominazione comunale).

In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico.

In tale ottica il Comune di Gossolengo istituisce e gestisce il marchio collettivo definito "denominazione comunale di Gossolengo" come definito dall'art. 2570 del C.C., dall'art. 11 del D. Lgs. 30/2005 e dall'art. 64 del Reg. CE 40 del 1994 con le seguenti finalità ed obiettivi in relazione al prodotto gastronomico "**BORTELLINA**" che si intende individuare con il presente Regolamento per le seguenti finalità:

- a) Tutelare la tipicità della "*Bortellina*" intesa come elaborazione del prodotto nell'ambito del territorio comunale;
- b) Costituire strumento di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio;
- c) Svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali l'immagine del prodotto;

Il marchio collettivo "*Bortellina*" – d'ora in avanti indicato come Marchio, è un marchio territoriale e può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e che producono e/o commercializzano tale prodotto, preparato secondo le modalità da stabilirsi con relativo disciplinare e valutate dall'Organismo di controllo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

## **Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.**

Viene istituito presso l'ufficio Commercio un apposito registro, denominato "Registro De.C.O. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Gossolengo nel settore agro – alimentare.

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare approvato dalla G.C.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- I prodotti a denominazione comunale;
- Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare d'uso da approvare da parte della Giunta Comunale.

#### **Art. 4 – Titolare**

Il Marchio è di proprietà del Comune di Gossolengo con sede in Gossolengo, Piazza Roma n. 16 che controlla sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente (soggetto pubblico o privato).

La concessione del marchio è gratuita.

#### **Art. 5 – Organismo di controllo**

L'Organismo di controllo di cui all'art. 4 del presente Regolamento è composto da n.....esperti, quali membri della Commissione De.C.O.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 6 – Richiesta e concessione del Marchio**

L'uso del Marchio è concesso dal Comune di Gossolengo, dietro presentazione di apposita domanda, sottoscritta dal Titolare /Legale rappresentante, alle condizioni previste dal presente Regolamento, agli imprenditori (produttori, esercizi commerciali, ristoranti, agriturismi, Associazioni, Consorzi o altro) che producono, pongono in vendita o distribuiscono la "BORTELLINA" che il presente Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato. Pertanto, sono tenuti a richiedere la licenza d'uso anche coloro i quali intendono apporre il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente e che esso si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, il tipo di attività svolta, l'impegno al rispetto dello specifico Disciplinare, l'impegno al rispetto delle norme inerenti l'uso del Marchio, la volontà ad assoggettarsi ai controlli e a consentirne lo svolgimento, l'impegno ad utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto a cui esso si riferisce.

La concessione dell'uso del Marchio è rilasciata da parte del Comune di Gossolengo, a tutti i richiedenti per i quali è risultata positiva l'istruttoria eseguita da parte dei competenti uffici, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Organismo di controllo.

Il richiedente al quale è stato concesso l'uso del Marchio viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dal Comune di Gossolengo;

Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dal Comune di Gossolengo con provvedimento motivato del Responsabile;

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato salvo revoca o recesso;

Il diritto all'uso del Marchio non è trasmissibile.

L'utilizzatore del Marchio è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso del Marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio.

#### **Art. 7 – Obblighi dell'utilizzatore del Marchio**

L'utilizzatore si obbliga inoltre a:

- 1) Utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale ne è stato rilasciato l'uso;
- 2) Tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Comune;
- 3) Osservare le prescrizioni del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione;
- 4) Impegnarsi a partecipare alle attività di promozione concordati con l'Ente titolare del Marchio;
- 5) Comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso del Marchio;
- 6) Utilizzare il Marchio ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione;
- 7) Fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta

## **Art. 8 – Controllo dei requisiti e delle condizioni per l’assegnazione del Marchio**

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici compete al titolare del Marchio.

L’Ente titolare, per l’esame e la valutazione delle domande di concessione d’uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente regolamento ed a quelli specifici, provvede, nella certificazione del prodotto di cui al presente Regolamento, attraverso l’Organismo di controllo.

All’esito positivo l’Ente titolare autorizza l’uso del marchio e concede la licenza d’uso con apposito decreto adottato dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Nel caso non vi sia una comunicazione scritta entro tale termine, la richiesta dell’autorizzazione dell’uso del Marchio si ritiene accettata.

## **Articolo 9 – Verifiche sulla utilizzazione del Marchio**

L’Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d’uso del Marchio, potrà svolgere direttamente o tramite soggetti terzi sopra citati, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.

I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All’esito, l’Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune.

## **Articolo 10 – Collocazione del Marchio**

Le imprese ed i soggetti che otterranno la licenza d’uso del Marchio si obbligano a riportare in apposito spazio il logo-marchio “Denominazione Comunale di Gossolengo” ed il codice di autorizzazione, nonché a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in proposito ed in materia di confezionamento.

## **Art. 11 – Utilizzazione del Marchio per usi promozionali**

Il Marchio “DE.C.O.” può essere utilizzato per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell’impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni.

Per specifiche situazioni l’azienda potrà formulare richiesta all’Ente titolare che potrà o meno autorizzarne l’utilizzo.

Il logo potrà essere utilizzato anche per promuovere attività culturali, turistiche e sportive.

A tal fine deve essere inviata al Comune di Gossolengo formale richiesta e, presa visione del materiale, può autorizzare o meno l’uso del marchio entro 10 giorni.

## **Articolo 12 – Tutele e garanzie**

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## **Articolo 13 – Sanzioni**

Le non conformità possono essere:

- Lievi: quando non pregiudicano l’immagine del marchio;
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del Marchio.

In caso di non conformità in merito **all’utilizzo del “Marchio”** il Sindaco del Comune di Gossolengo, anche all’esito di proposta dell’organo di verifica, salvo in ogni caso l’eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni agli utilizzatori (o anche licenziatari) responsabili:

- a) **Ammonizione scritta;**
- b) **Sospensione;**
- c) **Sanzione pecuniaria;**
- d) **Revoca**

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati agli utilizzatori del Marchio con lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori.

Le sanzioni per non conformità gravi saranno accompagnate dalla pubblicazione, a cura del Comune e a spese dell'utilizzatore, del relativo provvedimento sul più letto dei quotidiani locali.

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi.

La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Comune.

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate, previa adozione di formale atto, all'utilizzatore con lettera raccomandata nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.

La sospensione può essere revocata anticipatamente quando si accerti l'adeguamento dell'utilizzatore alle condizioni fissate.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono annotati nell'elenco dei licenziatari.

La revoca viene determinata dall'Organismo di controllo nei confronti dell'utilizzatore per le seguenti eventuali cause:

- 1) Non osservi le disposizioni del presente regolamento d'uso del marchio nonché quelle contenute nei disciplinari di produzione;
- 2) Non dia esecuzione alle deliberazioni relative all'uso del marchio;
- 3) Assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al comune o agli altri soggetti interessati;
- 4) Utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
- 5) Sia soggetto al fallimento o cessazione dell'attività, che la persona cedente è tenuta a comunicare all'Ente;

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

#### **Art. 14 – Recesso dell'utilizzatore**

L'utilizzatore può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del Marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Gossolengo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco degli utilizzatori e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

#### **Art. 15 – Ricorsi**

Contro la decisione del Comune di Gossolengo, l'impresa può fare ricorso esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

Il Comune di Gossolengo ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza, che le Parti espressamente dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente, anche con riferimento alla modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto Regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle Parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

#### **Art. 16 – Obbligo di riservatezza**

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.

#### **Art. 17 – Attività di coordinamento**

Il Comune di Gossolengo si potrà avvalere della collaborazione delle Associazioni di categoria, dei Consorzi di tutela e di promozione per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale sia all'estero.

La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impiego da parte delle singole imprese beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.

#### **Art. 18 – Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato con atto di Consiglio Comunale. La proposta di modifica può venire dall'Organismo di controllo.

La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun utilizzatore del Marchio e diviene efficace e vincolante trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun utilizzatore del Marchio ha facoltà di recedere dalla licenza d'uso.

#### **Art. 19– Diffusione del Regolamento**

Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente Regolamento alla cittadinanza, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle Istituzioni e delle Associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.

#### **Art. 20 – Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.